Incarto n.
LIT.2023.6

Bellinzona
4 luglio 2024

Decisione

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

composta da: Enrico Pusterla, Presidente
Patrizia Bottinelli Cancellara
Marco Gerosa
Baroum Mrad

sedente con l'infrascritta Giurista-redattrice Vanessa Vaerini per statuire sul ricorso presentato l'8 marzo 2023 da

A.
B.
(rappr. dall'avv. C.)
(ricorrenti)

contro

la **decisione 30 gennaio 2023 del Municipio del Comune D.**, in materia di accesso a documenti ufficiali;

chiedente l'accesso al contratto di pianificatore generale datato 20.08.2020 tra il Comune di D. (committente) e E. (pianificatore generale), con relativi annesso ed elementi di contratto ed all'offerta di E. 22 maggio 2020 nell'ambito del concorso per investitori, parti integranti dell'Accordo generale di Partenariato Pubblico Privato relativo al Progetto X tra D., E., F., G., H. e I. del 18 dicembre 2020.

preso atto che la risposta 25 maggio 2023 del Comune di D. (rappr. dal Municipio) è stata estromessa dall'incarto in quanto tardiva (art. 73 cpv. 3 LPAmm);

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;

sentiti in seduta del 15 marzo, del 24 maggio 2024 e per circolazione tutti i membri della Commissione, escluso Gianni Cattaneo;

ritenuto che:

A. Con istanza 22 novembre 2022, fondata sulla legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), lo Studio L. ed i suoi titolari A. e B., per il tramite del loro patrocinatore, hanno chiesto al Municipio del Comune di D. (in seguito: il Municipio) la trasmissione dei seguenti documenti:
- *"Contratto di pianificatore generale 20.08.2020 tra D. (committente) e E. (pianificatore generale), con relativi annesso ed elementi di contratto (Documento 1);*
- *Offerta di E. 22 maggio 2020 nell'ambito del concorso per investitori (Documento 2).*

entrambi parti integranti dell'Accordo generale di Partenariato Pubblico Privato relativo al Progetto X ("Allegato 1: "Elementi contrattuali, Documento 1 e Documento 2)."
Secondo gli istanti, i documenti rientrerebbero nel novero di documenti ufficiali ai sensi dell'art. 9 LIT e il loro accesso non sarebbe limitato dalle eccezioni di cui agli artt. 10 e 11 LIT. In particolare, i documenti richiesti sarebbero parte integrante dell'Accordo generale di Partenariato Pubblico e Privati, già accessibile al pubblico in quanto sottoposto a votazione popolare del 28 novembre 2021 e al Consiglio comunale.

B. Il 28 novembre 2022 il Municipio, in applicazione dell'art. 14 cpv. 1 LIT, ha invitato E. e gli altri partner incaricati di realizzare X., ad esprimersi sulla domanda in quanto i documenti la cui consultazione era richiesta contenevano dei dati personali a loro riconducibili.
Con osservazioni 6 dicembre 2022, quest'ultimi, tramite il loro patrocinatore, si sono opposti all'accesso con la motivazione che "*i documenti citati (contratto di pianificatore e offerta) riguardano molti soggetti (e non solo E.) e contengono in ogni caso informazioni sensibili (di natura aziendale e commerciale) meritevoli di tutela"*.

C. Con scritto 27 dicembre 2022 il Municipio ha comunicato ai richiedenti di non accordare l'accesso ai documenti richiesti in quanto contengono informazioni personali di terzi e trattandosi di documenti esplicitamente sottoposti a riservatezza, precisando in particolare che l'accesso significherebbe rivelare segreti professionali, di fabbricazione e di affari.

D. Il 12 gennaio 2023 i richiedenti hanno chiesto al Municipio l'emanazione di una decisione formale ai sensi dell'art. 19 LIT.

E. Con decisione 30 gennaio 2023, il Municipio ha negato la richiesta degli istanti, ribadendo quanto osservato con scritto 27 dicembre 2022 e motivando che "*i documenti contengono informazioni personali di terzi riferiti a segreti professionali, di fabbricazione e di affari ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT, che non possono essere rese accessibile a terzi. Le condizioni per ammettere eventualmente un accesso limitato ai sensi dell'art. 11 LIT non sono nemmeno date, dal momento in cui uno stralcio delle parti inaccessibili deformerebbe senso e portata dei documenti".*

F. Con il ricorso citato in ingresso, i ricorrenti postulano l'annullamento della predetta pronunzia e chiedono che venga concesso l'accesso ai documenti richiesti.
Dal profilo formale i ricorrenti lamentano indirettamente una violazione del loro diritto di essere sentiti perché la decisione municipale sarebbe carente di motivazione. I termini addotti per negare l'accesso sarebbero del tutto generici, tali da non consentire alcuna verifica.
I ricorrenti sostengono nel merito che la richiesta di accesso ai documenti, parte integrante dell'Accordo generale di Partenariato Pubblico Privato, non si porrebbero in contrasto con l'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT. In concreto i documenti richiesti non condurrebbero a una distorsione della concorrenza o a un vantaggio di uno degli attori coinvolti nel progetto X. Negano che i documenti conterrebbero informazioni suscettibili di provocare una distorsione della concorrenza o un vantaggio, rispettivamente danno, economico al Comune e/o della società E. poiché non sarebbero stati specificati quali segreti

professionali, di fabbricazione, di affari e di gestione aziendale sarebbero evincibili da tali documenti.
I ricorrenti affermano in seguito che i documenti sarebbero già stati resi accessibili al pubblico per essere sottoposti innanzitutto a votazione popolare in data 28 novembre 2021, mentre che in data 29 marzo 2021, l'Accordo generale di Partenariato Pubblico Privato e i relativi allegati sarebbero stati oggetto di discussione e di votazione in Consiglio comunale le cui sedute sarebbero pubbliche e accessibili a chiunque.
Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ammettere che i documenti richiesti contengano segreti professionali, di fabbricazione e di affari (art. 10 cpv. 1 lett. f LIT), i ricorrenti sostengono che andrebbe tenuto conto del principio di proporzionalità, ai sensi degli artt. art. 5 cpv. 2 Cost. e 11 cpv. 1 LIT, trasmettendo i documenti in forma limitata. Anche su tale punto il Municipio non avrebbe sufficientemente motivato in che modo la portata dei documenti richiesti verrebbe deformata se venissero stralciate le asserite informazioni coperte da segreti professionali, di fabbricazione e di affari.

G. Il Municipio ha presentato un allegato di risposta che è stato estromesso dagli atti, per i motivi meglio esposti nei considerandi in diritto.

considerato che:

1. Giusta l'art. 20 cpv. 1 LIT, la scrivente Commissione è competente per dirimere la presente vertenza. Pacifiche sia la legittimazione a ricorrere dei ricorrenti, destinatari della decisione avversata, sia la tempestività dell'impugnativa.

2. Dal profilo formale si precisa che il Municipio ha presentato un allegato di risposta, datato 25 maggio 2023, che è stato estromesso dagli atti. Il termine per la risposta fissato dalla scrivente Commissione il 15 marzo 2023, ricevuto dal Municipio il 16 marzo 2023, prorogato di altri 30 giorni il 17 aprile 2023 e tenuto conto delle ferie pasquali è venuto a scadenza il 30 maggio 2023, mentre la risposta è stata spedita il 31 maggio 2023 (cfr. art. 73 cpv. 3 LPAmm). Lo stesso è quindi stato estromesso dagli atti senza intimazione ai ricorrenti.

3. Stante gli art. 20 cpv. 3 LIT e 11 del Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 (RL 163.115), alla procedura di ricorso davanti alla scrivente Commissione è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100).

4. La LIT, in vigore dal 1° gennaio 2013, disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali allo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato (art. 1 LIT). La LIT sostituisce al principio della segretezza con riserva di pubblicità il principio della pubblicità con riserva di segretezza.
La LIT mira a favorire la partecipazione alla vita pubblica e a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato, in Rivista Ticinese di diritto I-2013, p. 394). Uno degli obiettivi che la legge si prefigge è pertanto proprio quello di offrire al cittadino la possibilità di verificare l'operato dell'Autorità.

5. Giusta l'art. 8 cpv. 1 LIT *sono considerati documenti ufficiali tutte le*

informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate, concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto. La tipologia è specificata nell'art. 8 cpv. 1 lett. a e b del Regolamento della legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (RLIT; RL 162.110), secondo cui, *indipendentemente dal fatto che le informazioni siano espresse in forma verbale, scritta, filmata o in loro combinazioni, e dal tipo di supporto sul quale esse siano registrate* ed *indipendentemente dalla circostanza che essi esprimano fatti o giudizi di valore.*
Non sono invece considerati ufficiali *i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali* (art. 8 cpv. 2 LIT).
Il documento ufficiale contenente l'informazione deve essere *effettivamente* in possesso, ovverosia quando essa ne è l'autrice avendolo elaborato, oppure quando è mittente o destinataria dell'informazione comunicata (Messaggio del Consiglio di Stato n. 6296, pag. 18; MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, op. cit., p. 391). Ciò significa che la stessa deve avere accesso all'informazione per potere quindi accordare l'accesso al pubblico (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1810). Il principio della trasparenza non intende obbligare l'amministrazione a allestire un documento che non esiste (Messaggio citato del Consiglio federale, FF 2003, pag. 1809).

5.1. In concreto è incontestato che i documenti richiesti sono documenti ufficiali ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 LIT, trattandosi di documenti trasmessi al Municipio in seguito all'aggiudicazione del concorso di progetto e per investitori promosso da D. per la realizzazione di X. e nello specifico in seguito all'accordo generale di partenariato pubblico privato sottoscritto tra D. (rappr. dal Municipio) e le parti coinvolti nell'ultimazione dello sviluppo, nella realizzazione e nell'esercizio del X.. Si rileva altresì che l'accordo generale di partenariato pubblico privato destinato alla costruzione del nuovo X., allestito sulla base delle condizioni di concorso per investitori e dell'offerta del concorrente aggiudicatario, è stata sottoposta per approvazione al Consiglio comunale mediante il messaggio municipale n. 10774 del 23 dicembre 2020.

6. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LIT *riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può: a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità; b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità; c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico; d) compromettere la politica estera del Cantone; e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso; f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari; g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto*. Inoltre, secondo il capoverso 2 della norma, *l'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria*.
Stante l'art. 11 LIT *la limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili*

ne deformi il senso e la portata (cpv. 1). *L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei* (cpv. 2). *L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10* (cpv. 3).
Infine occorre precisare che giusta l'art. 12 LIT *i documenti ufficiali che contengono dati personali* – ovvero indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica (cfr. art. 4 cpv. 1 LPDP) – *devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati* (cpv. 1). *Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge* (cpv. 2). L'art. 12 LIT costituisce la base di coordinamento fra i principi della trasparenza e della protezione dei dati personali.

7 Si tratta primariamente di esaminare in modo concreto se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT a tutela di prevalenti interessi privati, in particolare di segreti professionali, di fabbricazione e di affari delle società coinvolte nell'accordo generale di Partenariato Pubblico Privato relativo al Progetto X. (Documento 1 e 2) tra D., E., F., G., H. e I. del 18 dicembre 2020 ed in particolare firmatarie del contratto di pianificatore generale datato 20.08.2020 tra D. (committente) e E. (pianificatore generale) e dell'offerta di E. 22 maggio 2020 nell'ambito del concorso per investitori.

7.1. L'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT esclude dal diritto di accesso i documenti la cui divulgazione comporterebbe la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione o di affari. Il bene giuridico tutelato è il principio della libera concorrenza. La divulgazione del documento non deve far perdere un vantaggio concorrenziale significativo a coloro che operano in condizioni di libero mercato (M. BAGGI/B. COTTIER, op. cit., p. 402). L'amministrazione dispone infatti di tutta una serie di informazioni sulle attività commerciali di imprese svizzere e straniere, ad esempio nell'ambito di procedure di appalto, di concessione o di autorizzazione, di sussidiamento, di controllo o di accertamento, che non possono essere svelate a terzi: per essere sottratte al principio di trasparenza, occorre tuttavia che la messa a disposizione di queste informazioni possa stroncare la concorrenza e procurare ad un'impresa un vantaggio economico. Il concetto di segreto professionale, di segreto di fabbricazione e di segreto d'affari non è definito dalla legge ma è dedotto dal diritto privato e dal diritto penale (cfr. art. 162 e 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, art. 4 della legge federale contro la concorrenza sleale, art. 25 della legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza): il primo non riguarda soltanto le imprese commerciali ma si estende anche alle professioni liberali; il secondo copre le informazioni di natura tecnica relative ai processi di fabbricazione, produzione e costruzione che non siano già noti o facilmente accessibili (DTF 103 IV 284 consid. 2b); il terzo verte su qualsiasi informazione che riguarda ad esempio la strategia commerciale di un'impresa, la sua organizzazione, i suoi fornitori o i suoi agenti di distribuzione, come pure il sistema di calcolo dei prezzi (cfr. per tutto quanto precede il Messaggio n. 6296 del 10 dicembre 2009 del Consiglio di Stato, ad art. 10 LIT, citato n. 8). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, un segreto non è né un fatto noto né un fatto generalmente accessibile che il titolare del segreto desidera

legittimamente mantenere segreto e alla cui segretezza il titolare ha un interesse oggettivamente giustificato o un interesse legittimo (cfr. DTF 142 II 268 consid. 5.2.2.1 con riferimenti). L'oggetto del segreto d'affari deve riguardare informazioni commercialmente rilevanti. Ciò include, in particolare, informazioni riguardanti le fonti di acquisto e di fornitura, l'organizzazione aziendale, il calcolo dei prezzi, le strategie aziendali, i piani aziendali, nonché gli elenchi e i rapporti con i clienti, ecc. che hanno un carattere commerciale o imprenditoriale. Il fattore decisivo è se l'informazione segreta può avere un impatto sul risultato commerciale o, in altre parole, se l'informazione segreta ha un impatto sulla competitività dell'azienda (cfr. STF 1C_665/2017 del 16 gennaio 2019 consid. 3.3. e menzioni). Non è sufficiente un rischio di pericolo astratto per gli interessi in gioco: la violazione minacciata dalla concessione dell'accesso deve essere grave; non è necessario che si verifichi con certezza, ma un danno o un pericolo non deve apparire semplicemente ipotizzabile o (lontanamente) possibile, altrimenti la presunzione del libero accesso ai documenti ufficiali è compromessa (cfr. STF 142 II 32 consid. 3.4.).

7.2. L'onere della prova dell'esistenza di un segreto commerciale spetta al titolare del segreto. Poiché il segreto commerciale è un interesse privato, il titolare del segreto deve fornire all'autorità informazioni specifiche e dettagliate sul motivo per cui l'informazione in questione è rilevante e per cui potrebbe distorcere il mercato se divulgata a terzi, causando uno svantaggio concorrenziale e un danno. L'autorità responsabile dell'elaborazione della richiesta di accesso deve esaminare in ogni singolo caso se i segreti rivendicati dal titolare del segreto esistono, per cui non è sufficiente una dichiarazione generica da parte di un'azienda. L'autorità non può nemmeno limitarsi ad avallare l'opinione dell'azienda, ma deve invece valutare in modo indipendente se esiste un interesse legittimo a proteggere le informazioni aziendali. Se la prova non è quindi sufficiente, l'accesso deve essere generalmente concesso. Infine, deve essere osservato il principio di proporzionalità: se una restrizione si rivela giustificata, l'autorità deve scegliere la forma più blanda possibile, che pregiudichi il meno possibile il principio di pubblicità (per tutto quanto precede: STAF A-6/2015 del 26 luglio 2017 consid. 4.5.1.2; STAF A-6377/2013 del 12 gennaio 2015 consid. 3.3 e 5; STAF A-199/2018 del 18 aprile 2019 consid. 4.4.2; STAF A-1732/2018 del 26 marzo 2019 consid. 8; STAF A-199/2018 del 18 aprile 2019c consid. 3.2.2).

7.3. In concreto si rileva che i terzi consultati contrari a concedere l'accesso al documento richiesto non hanno sufficientemente motivato la propria posizione. Con scritto 6 dicembre 2022 il patrocinatore delle società coinvolte, ha in concreto comunicato "*che i documenti citati (contratto di pianificatore e offerta) riguardano molti soggetti (e non solo E.) e contengono in ogni caso informazioni sensibili (di natura aziendale e commerciale) meritevoli di tutela, per cui ci opponiamo alla messa a disposizione di tali documenti".*
Nello scritto non vengono precisate le informazioni commercialmente rilevanti per i quali sussiste la volontà di segretezza e l'eventuale impatto, rispettivamente danno, che possa avere la rivelazione di tali informazioni sulla competitività delle aziende coinvolte. Tale aspetto nemmeno è stato debitamente approfondito dall'autorità comunale. Esso si è limitato a sostenere che i documenti contengono informazioni personali di terzi riferiti a segreti professionali, di fabbricazione e di affari ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. f LIT e che non possono dunque essere rese accessibili a terzi. A suo avviso, non sarebbero neppure adempiute le condizioni per ammettere un accesso

limitato ai sensi dell'art. 11 LIT, dal momento in cui uno stralcio delle parti inaccessibili deformerebbe senso e portata dei documenti.
Posto quanto sopra la limitazione al diritto di accesso conseguito dall'autorità sulla base degli art. 10 cpv. 1 lett. f LIT non può pertanto essere tutelata.

8. Si tratta in seguito di esaminare in modo concreto se sussiste un'eccezione al diritto di accesso secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT o secondo l'art. 12 LIT (protezione dati personali).

8.1. L'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT dispone che il diritto all'accesso è negato se può ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso. L'art. 14 cpv. 2 RLIT precisa che l'interesse pubblico alla trasparenza prevale quando*: la pubblicazione risponde a un particolare e urgente bisogno di informazione da parte del pubblico, in particolare in seguito a nuovi eventi* (lett. a); *la pubblicazione serve a tutelare interessi pubblici specifici, segnatamente l'ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica* (lett. b); *la persona, la cui sfera privata potrebbe essere lesa dalla pubblicazione, ha un rapporto di diritto o di fatto con una delle autorità sottoposte alla legge, dalla quale ricava vantaggi considerevoli* (lett. c).

8.2. La definizione e delimitazione del concetto di sfera privata si deduce dagli art. 13 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (Cost., RS 101) (protezione della sfera privata) e 28 del Codice civile svizzero (CCS, RS 210) (protezione della personalità contro lesioni illecite) oltre che dall'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) e relativa giurisprudenza (MARCELLO BAGGI/BERTIL COTTIER, La nuova Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato, citato n. 3.8.6.; cfr. Messaggio n. 6296 del Consiglio di Stato del 10 novembre 2009, ad art. 10 LIT, n. 7.2.; Messaggio del Consiglio federale concernente la legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione, FF 2003, pag. 1828).

8.3. Giusta l'art. 11 cpv. 2 della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP, RL 163.100), nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della LIT se i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici (lett. a) e sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati (lett. b). L'adempimento della prima condizione risulta già dalla definizione stessa di documento ufficiale di cui all'art. 8 cpv. 1 LIT. Il secondo requisito richiede una ponderazione degli interessi tra l'interesse pubblico all'accesso ai documenti ufficiali e gli interessi - principalmente - privati alla protezione dei dati personali in essi contenuti (DTF 144 II 91 consid. 4.4.).

8.4. Nell'ambito della valutazione di questi interessi privati, occorre in particolare considerare la natura dei dati in discussione, il ruolo rispettivamente la posizione della persona interessata, come pure la gravità per la stessa delle conseguenze di una comunicazione dei suoi dati personali (DTF 142 II 340, consid. 4.4). Che del diritto all'autodeterminazione informativa e della tutela della sfera privata debba essere tenuto conto nell'ambito dell'art. 11 cpv. 2 lett. b LPDP è altresì già deducibile sia dallo scopo della legge sulla protezione dei dati personali (art. 1 LPDP) sia dall'art. 13 Cost. (cfr. pure art. 8 cpv. 2 lett. d Cost./TI).

8.5. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LPDP *sono considerati dati personali le indicazioni o informazioni che direttamente o indirettamente permettono di identificare una persona, sia essa fisica o giuridica.* Sono invece considerati *dati personali meritevoli di particolare protezione segnatamente le informazioni sulle opinioni o sulle attività religiose, filosofiche o politiche, la sfera intima, lo stato psichico, mentale o fisico, come pure quelle sui reati commessi, le relative pene inflitte e i provvedimenti adottati* (art. 4 cpv. 2 LPDP).

8.6. È incontestato che i documenti richiesti contengano dei dati personali ed in particolare l'identità di terze persone fisiche e giuridiche. Trattasi in particolare dei seguenti documenti (cfr. chiavetta usb):
- Allegato n. "*EC2_5264_Lista progettisti 20200810 dad*" del contratto pianificatore generale;
- Allegati ni. 9.3.1-9.3.9 dell'offerta concorso investitore;
- Allegati ni. 10.1-10.9 dell'offerta concorso investitore;
- Allegati ni. 12.3.1.-12.3.5 dell'offerta concorso investitore.

8.7. Allegato n. "*EC2_5264_Lista progettisti 20200810 dad*" del contratto pianificatore generale (cfr. chiavetta usb)
L'accesso alla lista progettisti, contenente unicamente i dati personali (nome ditta) delle persone giuridiche, dev'essere concesso senza limitazioni trattandosi di nomi conosciuti nell'ambito dell'aggiudicazione e dei lavori inerenti la progettazione e realizzazione di X.. La rivelazione di tali dati non avrebbe nessuna conseguenza negativa per i terzi interessati, nel caso nemmeno motivata. D'altra parte risultano degli interessi pubblici specifici, segnatamente il controllo dell'attività edilizia e commerciale sul territorio. Alla luce di queste circostanze, si può ritenere che nell'ultimo caso l'interesse all'informazione del pubblico in questo settore dell'amministrazione riveste un'importanza preponderante rispetto a quella del terzo interessato. Infatti, l'interesse alla consultazione dei documenti richiesti è volta a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica ed a favorire la partecipazione alla vita pubblica dell'amministrato oltre ad apparire prevalente rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali.

8.8. Allegati ni. 9.3.1-9.3.9 dell'offerta concorso investitore (cfr. chiavetta usb)
I documenti dal n. 9.3.1 al n. 9.3.9 contengono il *curriculum vitae* delle persone di riferimento nell'organizzazione del progetto ("*Schlüsselpersonen*", cfr. doc. n. 9.2 dell'offerta concorso investitore) e dunque dati personali sensibili e meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP, tra cui l'esperienza professionale, le referenze e la formazione continua delle persone interessate. Trattandosi di informazioni riguardanti la sfera privata, l'accesso agli allegati ni. 9.3.1-9.3.9 dell'offerta concorso investitore sono pertanto negati ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. e LIT.
I dati personali (nome e cognome) delle suddette persone interessate non necessitano di essere anonimizzati negli ulteriori allegati (cfr. ad es. i seguenti allegati all'offerta concorso investitore: *"0. Begleitschreiben 20200522 sign"; "0. Begleitschreiben IT 20200522 sign";* "*0. Checkliste Abgabeunterlagen 20200522 E.*"; *"9.1 Organigramm der Projektorganisation 20200522 E."*; "*9.2 Übersicht Schlüsselpersonen 20200522 E.").* Trattasi infatti tutti di membri del team centrale responsabile E., tra cui esperti, progettisti, ingegneri e consulenti, coinvolti nel progetto X., la cui divulgazione non comporta una lesione della sfera privata degli interessati, nel caso nemmeno motivata.

Risultano inoltre degli interessi pubblici specifici, segnatamente il controllo dell'attività edilizia e commerciale sul territorio. Alla luce di queste circostanze, si può ritenere che nell'ultimo caso l'interesse all'informazione del pubblico in questo settore dell'amministrazione riveste un'importanza preponderante rispetto a quella del terzo interessato. Infatti, l'interesse alla consultazione dei documenti richiesti è volta a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica ed a favorire la partecipazione alla vita pubblica dell'amministrato oltre ad apparire prevalente rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali.

8.9. Allegati ni. 10.1-10.9 dell'offerta concorso investitore (cfr. chiavetta usb)
I documenti dal n. 10.1 al n. 10.9 contengono i moduli di autocertificazione di terzi subappaltatori che l'investitore intende incaricare. Tra i dati menzionati, vengono indicate le informazioni che direttamente permettono di identificare i terzi interessati, nonché il loro conto bancario/postale.
I dati riguardanti i conti bancari/postali sono informazioni sensibili e meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 LPDP, motivo per il quale devono essere anneriti. L'annerimento inoltre non si rileva di difficile attuazione. L'accesso agli allegati ni. 10.1-10.9 dell'offerta concorso investitore è pertanto parzialmente concesso ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. e e 12 cpv. 1 LIT.
I nomi personali delle persone giuridiche interessate non necessitano al contrario di essere anonimizzati negli allegati ni. 10.1-10.9 dell'offerta concorso investitore, così come neppure negli ulteriori allegati (cfr. ad es. i seguenti allegati dell'offerta concorso investitore: "*0. Checkliste Abgabeunterlagen 20200522 E.*"; "*0. Inhaltsverzeichnis 20200522 E.*"; *9.1 Organigramm der Projektorganisation 20200522 E.*"), trattandosi di nomi conosciuti nell'ambito dell'aggiudicazione e dei lavori inerenti la progettazione e realizzazione di X.. La rivelazione di tali dati non avrebbe nessuna conseguenza negativa per i terzi interessati. Risultano inoltre degli interessi pubblici specifici, segnatamente il controllo dell'attività edilizia e commerciale sul territorio. Alla luce di queste circostanze, si può ritenere che nell'ultimo caso l'interesse all'informazione del pubblico in questo settore dell'amministrazione riveste un'importanza preponderante rispetto a quella del terzo interessato. Infatti, l'interesse alla consultazione dei documenti richiesti è volta a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica ed a favorire la partecipazione alla vita pubblica dell'amministrato oltre ad apparire prevalente rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali.

8.10. Allegati ni. 12.3.1-12.3.5 dell'offerta concorso investitore (cfr. chiavetta usb)
L'accesso agli allegati ni. 12.3.1-12.3.5 dell'offerta concorso investitore, riguardanti le proposte di finanziamento da parte di terzi per X., contenenti i dati personali (nome ditta) delle persone giuridiche, dev'essere concesso senza limitazioni trattandosi di nomi conosciuti nell'ambito dell'aggiudicazione e dei meccanismi inerenti la realizzazione di X.. La rivelazione di tali dati non avrebbe nessuna conseguenza negativa per i terzi interessati, nel caso nemmeno motivata. D'altra parte risultano degli interessi pubblici specifici, segnatamente il controllo dell'attività edilizia, commerciale e finanziaria sul territorio. Alla luce di queste circostanze, si può ritenere che nell'ultimo caso l'interesse all'informazione del pubblico in questo settore dell'amministrazione riveste un'importanza preponderante rispetto a quella del terzo interessato. Infatti, l'interesse alla consultazione dei documenti richiesti è volta a garantire la libera formazione dell'opinione pubblica ed a favorire la partecipazione alla

vita pubblica dell'amministrato oltre ad apparire prevalente rispetto a quello privato alla protezione dei dati personali.

8.11. Visto quanto sopra, l'accesso ai documenti richiesti dev'essere parzialmente concesso, ad eccezione dei documenti ni. 9.3.1-9.3.9 allegati all'offerta concorso investitore e con anonimizzazione dei documenti ni. 10.1-10.9 allegati all'offerta concorso investitore, così come meglio precisato ai consid. ni. 8.8 e 8.9.

9. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Ai ricorrenti è parzialmente concesso l'accesso ai documenti richiesti, così come meglio esposto ai consideranti ni. 8.8. e segg.

10. La procedura di accesso ai documenti ufficiali è di principio gratuita, ciò che si estende anche alla procedura di mediazione e di decisione di cui agli art. 18 e 19 LIT, ma non concerne invece i ricorsi presentati alla scrivente Commissione e al Tribunale cantonale amministrativo secondo l'art. 20 LIT (cfr. Messaggio LIT citato, ad art. 16 LIT, n. 3, TCA n. 52.2018.489 del 6 luglio 2020, consid. 8.2.). La tassa di giudizio, commisurata al lavoro occasionato dall'impugnativa e tenuto conto della soccombenza parziale dei ricorrenti viene posta a carico dei ricorrenti nella misura di fr. 300.- (art. 47 LPAmm). A carico del Comune non viene fissato alcuna tassa, essendo parte non per tutelare interessi propri, bensì per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 47 LPAmm). Si giustifica tuttavia l'assegnazione di un adeguato importo a titolo di ripetibili ai ricorrenti, essendosi avvalsi del patrocinio di un legale iscritto all'albo (art. 47 LPAmm).

per i quali motivi, richiamate le norme sopracitate,

pronuncia

1. Il ricorso è **parzialmente accolto**.

1.1. Di conseguenza la decisione 30 gennaio 2023 del Municipio del Comune di D., è **riformata** nel senso che ai ricorrenti è concesso l'accesso ai documenti richiesti, ad eccezione dei documenti ni. 9.3.1-9.3.9 allegati all'offerta concorso investitore e con anonimizzazione dei documenti ni. 10.1-10.9 allegati all'offerta concorso investitore, così come meglio precisato ai consid. ni. 8.8 e 8.9.

2. La tassa di giudizio di complessivi fr. 300.- (trecento) è posta a carico dei ricorrenti.

3. A titolo di ripetibili, il Comune di D. rifonderà fr. 800.- (ottocento) ai ricorrenti.

4. Contro la presente decisione può essere interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo entro 30 giorni dalla sua intimazione, secondo le modalità descritte dagli art. 68 e segg. LPAmm.

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza

Il Presidente
Enrico Pusterla

La Giurista-redattrice
Vanessa Vaerini

Intimazione a: ricorrenti, per il tramite dell'avv. C. D.
opponenti, per il tramite dell'avv. M.